

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1837-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1966

---

Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 1966

---

Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

---

ONOREVOLI SENATORI. — Vi è ben noto che nel movimento per la unificazione dell'Europa, primo passo fu da tutti considerato quello della riduzione dei dazi doganali, della unificazione delle tariffe e quello della semplificazione dei procedimenti correlativi alla esportazione e alla importazione delle merci.

Parve anzi a coloro che considerarono necessario procedere con razionale prudenza lungo la via della unificazione che fosse, e sia, essenziale anzitutto ridurre allo strettissimo necessario ogni ostacolo che si frapponesse agli scambi per arrivare, quanto prima, ad una vera e propria unione doganale.

Da queste convinzioni discesero le istituzioni a voi note: il GATT, l'Unione economica europea, il Mercato comune europeo, la Unione europea per il libero scambio, e da ultimo quel movimento per la riduzione delle tariffe doganali che viene comunemente chiamato *Kennedy-round*.

Vi è anche noto che sta evolvendosi lo stesso concetto del tributo applicato sulle esportazioni e le importazioni. La natura tributaria dell'imposta di confine va infatti affievolendosi sempre più, la sostituisce la concezione del dazio doganale come elemento della politica economica di protezione dell'economia interna, della penetrazione nei mercati stranieri e dello sviluppo generale dei rapporti di scambio.

Naturalmente il concetto di un sano ed intelligente liberismo sostenuto dalle correnti più moderne della dottrina sul commercio internazionale ha indotto l'Italia ad aderire ad ogni proposta tendente alla semplificazione, alla unificazione di testi legislativi e di tariffe, alla riduzione coordinata dei dazi, eccetera.

Ma l'Italia si è anche obbligata, entrando nel Mercato comune europeo, ad accettare un piano predisposto di riduzioni tariffarie, e contemporaneamente una tariffa esterna comune, in modo da facilitare la trasformazione del movimento per il coordinamento di più economie in concorrenza tra loro

(come erano quelle dei sei Stati del Mercato comune europeo prima dei trattati di Roma) in quello per la creazione di una vera e propria unità economica.

In applicazione dei principi, dal punto di vista tecnico, l'Italia e le Nazioni più sviluppate aderivano alla nomenclatura unificata (nomenclatura di Bruxelles) contribuendo così alla riduzione delle contestazioni in sede di qualificazione delle merci; dal punto di vista strettamente daziario l'Italia andava aderendo alle riduzioni di tariffa che venivano proposte in sede comunitaria e nello stesso tempo affrontava la discussione sulla applicazione delle norme comuni nei vari settori con ardimento pari alla fede che anima Governo e Parlamento in un avvenire di stretta collaborazione internazionale.

Dalla applicazione di questi principi derivò anche la legge 1° febbraio 1965, n. 13, per la delega al Governo relativa alla emanazione della nuova tariffa doganale. Tariffa che venne approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

Ma nella legge di delega al Governo per la emanazione della nuova tariffa il Parlamento delegò necessariamente anche il potere di variare la tariffa di mano in mano che ciò si fosse presentato come necessaria conseguenza dell'adozione di provvedimenti comunitari, o che ciò si fosse dimostrato necessario in ossequio a giudicati della Corte di Giustizia.

Nacque così l'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, con il quale venne concessa al Governo la facoltà di apportare modifiche alla tariffa che sarebbe stata approvata, qualora ciò si fosse manifestato necessario:

a) per inserire le aggiunte e le modificazioni che fossero state apportate in futuro alla nomenclatura prevista dalla convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951 ratificata e resa esecutiva con la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonchè alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;

b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa

stessa le aggiunte e modificazioni che si fossero rese necessarie per agevolarne l'inquadramento nella predetta tariffa doganale comune delle Comunità europee, per una migliore formulazione tecnica del testo nonché per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle agli accordi internazionali con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri paesi facenti parte della Comunità economica europea;

c) per attuare con la osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 48, 226, 228, 235 del Trattato stesso;

d) per adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni che saranno adottate dai competenti Organi delle Comunità europee.

Che la norma fosse necessaria è dimostrato dalla serie dei provvedimenti, elencati nella relazione con la quale il Governo ha presentato il disegno di legge in esame. Ben cinque provvedimenti in un anno e mezzo.

Ora il periodo della delega è scaduto, o meglio sta per scadere col 31 dicembre, onde il Governo è stato necessitato a presentare una nuova richiesta di delega sempre negli stessi termini e con gli stessi limiti della legge precedente.

La delega è richiesta fino al 31 dicembre 1969 fino allo scadere cioè del periodo transitorio previsto per la applicazione integrale del Trattato di Roma con la sola variante rispetto alla legge precedente che per la proposta dei vari decreti si propone di richiedere il concerto soltanto del Ministro delle finanze e dei Ministri di volta in volta interessati, per competenza settoriale, anziché il concerto dei vari Ministri. La Commissione Finanze e tesoro, nella sua maggioranza, dopo avere esaminato il provvedimento, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento integrale.

Qualche perplessità era apparsa circa la necessità di inserire una clausola che imponesse sempre il concerto con il Ministro degli affari esteri e con quello del commercio con l'estero per la presentazione degli schemi di decreto presidenziale al Consiglio dei ministri: ma poi è stato osservato che il concerto preventivo implica una inutile perdita di tempo, una volta che in sede di Consiglio dei ministri tutti i titolari dei vari Dicasteri possono intervenire per quella coordinazione che è sempre necessaria nella politica governativa e, soprattutto, per la politica economica che necessariamente deve essere collegiale.

Circa la opportunità della delega, appare alla maggioranza della Commissione che l'esperienza degli anni decorsi abbia confermato la necessità di provvedere di volta in volta, con procedura più snella di quella dei disegni di legge, alle varie modificazioni di tariffa: si ritenne d'altra parte che, inquadrata l'Italia nelle organizzazioni comunitarie internazionali, la sua politica doganale necessariamente diventi in gran parte politica di esecuzione di provvedimenti presi in sede superiore. Ora, la delega proposta non lascia al Governo la possibilità di introdurre qualunque modifica al regime tariffario, alla nomenclatura, alle note preliminari, eccetera, ma soltanto quella di provvedere in materie che sia necessario modificare in relazione appunto a direttive e decisioni comunitarie e per la applicazione progressiva del Trattato. Sembrerebbe quasi necessario pensare che si possa fare a meno addirittura per certe materie di ricorrere a provvedimenti applicativi, ma ciò non sembra possibile se si pensa che ogni provvedimento si inquadra necessariamente anche con il resto della legislazione italiana, onde è necessaria la adozione di un provvedimento legislativo *ad hoc*; e se si tien nel debito conto altresì che è quanto meno dubbio se la sovranità dello Stato non venga, nella sua completezza, assorbita nella competenza degli organi internazionali-supernazionali, più esatto sembra pensare che essa risulti limitata solo nella sua libertà, onde sia lo-

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gico che le disposizioni internazionali siano recepite nella legislazione italiana con singoli provvedimenti.

Con queste osservazioni, la Commissione finanze e tesoro raccomanda al Senato la approvazione del disegno di legge. Si osserva che la 9ª Commissione (industria e com-

mercio e commercio con l'estero) ha espresso pure parere favorevole alla approvazione del disegno di legge, consigliando anche la adozione di altri provvedimenti, per rendere più pratico e sollecito il relativo funzionamento.

TRABUCCHI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, è prorogata al 31 dicembre 1969 per i fini previsti dall'articolo medesimo.

A parziale modifica del citato articolo 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri competenti nella materia oggetto di ciascun provvedimento.

## Art. 2.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 secondo comma della legge 1° febbraio 1965, n. 13, concernenti la Commissione parlamentare per la tariffa doganale nonché la segreteria tecnica della Commissione stessa.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

A parziale modifica del citato articolo 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro delle finanze.

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*